

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del Lotto, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1 comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto e il comma 491 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in relazione ai moltiplicatori della giocata per l'individuazione delle vincite;

VISTO il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, e successive modifiche, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi;

VISTO il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 24, comma 39, lettera c) che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la possibilità di introdurre ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizioni distinte, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l'art. 10, comma 9, in relazione alle innovazioni al gioco del lotto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale 12 ottobre 2011;



VISTO il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, concernente il pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del Lotto;

VISTO il decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del Lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190, e in particolare l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

VISTO l'atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555, sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia S.r.l;

VISTA la determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU e successive modificazioni, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata "Simbolotto" stabilizzata con la determinazione direttoriale del 18 luglio 2021, n. 150511/RU;

VISTA la determinazione dell'8 ottobre 2021, n. 376020/RU con la quale è stata, tra l'altro, introdotta, in via sperimentale, la formula di gioco opzionale e complementare "EXTRA" al 10eLOTTO in modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, stabilizzata con la determinazione direttoriale del 3 ottobre 2022, n. 444412/RU;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2023, n. 100, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" e, in particolare, l'articolo 21, comma 4, che prevede, tra l'altro, nell'anno 2023, l'istituzione di estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del SuperEnalotto;

VISTA la determinazione direttoriale del 12 giugno 2023, prot. n. 304574/RU, con cui, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, è stata introdotta, a decorrere dal 7 luglio 2023 e fino al 29 dicembre 2023, una estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito "Simbolotto" nonché del 10eLOTTO e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, da espletarsi nella giornata di venerdì;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023, recante "disposizioni urgenti in materia di termini normativi" e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, il quale ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";



VISTA la determinazione direttoriale del 2 gennaio 2024, prot. n. 2653/RU, con cui, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, è stata prevista anche per l'anno 2024, l'effettuazione di una estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del suo gioco complementare e gratuito "Simbolotto" nonché del 10eLOTTO e dei suoi giochi opzionali e complementari a estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto da espletarsi nella giornata di venerdì, ove non coincidente con festività nazionali riconosciute agli effetti civili;

VISTA la determinazione direttoriale del 30 gennaio 2024, prot. 60240/RU, con la quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore anche con partecipazione a distanza e delle lotterie nazionali, ad estrazione differita e istantanea, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 12 febbraio 2024, prot. n. LO-030-CD30-120224-00003330, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l. ha proposto l'introduzione di una nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" al fine di soddisfare le richieste emerse nelle indagini di mercato svolte;

RITENUTA la completezza dell'istruttoria presentata dal concessionario al fine di valutare la conformità della formula di gioco proposta con la normativa vigente;

VISTA la determinazione del Direttore Giochi del 16 aprile 2024, prot. n. 9257/RI, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione della funzionalità del sistema di accettazione delle giocate per l'introduzione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto";

VISTO il verbale della suddetta Commissione che, all'esito delle prove effettuate, ha valutato positivamente la funzionalità del sistema di accettazione delle giocate per l'introduzione, in via sperimentale, della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto";

DETERMINA

Articolo 1 (oggetto)

- 1. La presente determinazione disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".
- 2. La giocata al gioco del Lotto non comporta obbligatoriamente l'effettuazione di una giocata con l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".
- 3. La scelta dell'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" comporta l'abbinamento della giocata ulteriore alla giocata del gioco del Lotto che restano in ogni caso distinte, sia pure riportate in un unico scontrino.



Articolo 2 (modalità di gioco)

- 1. Il Numero Oro è individuato con il quinto numero estratto di ciascuna ruota del gioco del Lotto.
- 2. La vincita con l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" viene conseguita in caso di corrispondenza tra il Numero Oro, individuato per ciascuna ruota, ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al gioco del Lotto sulla medesima ruota.

Articolo 3 (partecipazione al gioco)

- 1. La partecipazione alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" avviene:
 - a) attraverso la compilazione della schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, nella quale è indicata la partecipazione alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto";
 - b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al gioco del Lotto, la volontà di partecipare alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto";
 - c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento.
- 2. Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario esercitare l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" al momento dell'effettuazione di una giocata al gioco del Lotto su una o più delle seguenti sorti: ambo, terno e quaterna. Qualora nella giocata al gioco del Lotto vengano selezionate anche altre sorti, non sarà possibile includere nella giocata l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".
- 3. Nel caso di giocata effettuata su più ruote, l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" è applicata per ciascuna giocata su ogni ruota.
- 4. In caso di giocate per più concorsi consecutivi, la selezione dell'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" è valida per ognuno dei concorsi di riferimento.

Articolo 4 (importo della giocata)

- 1. L'importo della giocata per la partecipazione alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" è pari all' importo scelto per la giocata al gioco del Lotto cui è abbinata.
- 2. Nel caso di una giocata su più sorti, l'importo della giocata per la partecipazione alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto", complessivamante pari all' importo scelto per la giocata al gioco del Lotto cui è abbinata, è ripartito nelle poste di gioco definite per ciascuna sorte, in analogia con la ripartizione per la giocata al gioco del Lotto.
- 3. Nel caso di una giocata effettuata su più concorsi consecutivi, l'importo complessivo da corrispondere per le giocate effettuate è pari alla somma degli importi necessari per ogni singola giocata al gioco del Lotto e alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".



Articolo 5 (scontrino di gioco)

- 1. Lo scontrino emesso per ogni giocata al gioco del Lotto contenente la giocata opzionale alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" riporta, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al gioco del Lotto, i seguenti dati:
 - a) l'indicazione della formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto";
 - b) l'importo giocato per la formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" suddiviso per le sorti corrispondenti a quelle della giocata al gioco del Lotto.
- 2. Lo scontrino riportante la formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" costituisce l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
- 3. Nei casi in cui è possibile l'annullamento dello scontrino è annullata sia la giocata al gioco del Lotto sia la giocata al "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".

Articolo 6 (categorie di vincita)

- 1. L'importo della vincita alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" è determinato dal prodotto della relativa posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 2. La giocata alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base della corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli individuati.
- 3. La vincita conseguita con l'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" si somma all'eventuale vincita conseguita al gioco del Lotto, nel limite previsto dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1982 n. 528 e successive modifiche, come si rileva dai moltiplicatori della Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- 4. Alle vincite attribuite dalla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto.

Articolo 7 (pubblicazione)

- 1. I "Numeri Oro" individuati per ogni ruota sono pubblicati nel Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
- 2. Nella sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto, sono pubblicate anche le vincite relative alla formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto".

Articolo 8 (disposizioni finali)

- 1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto, anche con partecipazione a distanza.
- 2. Il concessionario, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco del Lotto, includendovi quelle relative all'opzione "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" introdotta dalla presente determinazione.



Articolo 9 (entrata in vigore)

1. La formula di gioco "NUMERO ORO Il Gioco del Lotto" di cui alla presente determinazione è introdotta, in via sperimentale, per un periodo di diciotto (18) mesi, a decorrere dal giorno 12 giugno 2024.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <u>www.adm.gov.it</u> in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Mario Lollobrigida